

67^a Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro
8 ottobre 2017

LE RIVENDICAZIONI DELL'ANMIL PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA TUTELA DELLE VITTIME

1

1 – LA PREVENZIONE

Il fenomeno infortunistico nel nostro Paese continua a presentare numeri preoccupanti e a costare ogni anno troppe vite umane.

Nonostante la nostra normativa in materia sia tra le più complete e accurate, rimane purtroppo, ancora sulla carta, un numero significativo di **provvedimenti attuativi del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro** (d.lgs. n. 81/2008), il cui completamento è quanto mai urgente per rendere pienamente operative le prescrizioni in esso contenute.

Nell'immediato, appaiono positive le novità introdotte dai recenti decreti attuativi del Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183) soprattutto in materia di attività ispettiva. Con l'istituzione dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** si vuole dare risposta a quelle esigenze di uniformità e di razionalizzazione delle attività ispettive da tempo auspicata, oltre che un più chiaro accentramento del patrimonio informativo sulle condizioni di lavoro, presenti su tutto il territorio nazionale, fondamentale per una corretta organizzazione delle attività di prevenzione e di contrasto alla illegalità. L'ANMIL monitorerà con attenzione il suo funzionamento, una volta entrato a pieno regime, nell'auspicio che possano finalmente essere superate le difficoltà riscontrate anche in precedenti tentativi di coordinamento delle attività ispettive.

Grazie al Jobs Act l'Associazione avrà inoltre una importante opportunità per incidere sui processi decisionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La rinnovata composizione della **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro** – già istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – prevede infatti che essa sia integrata da un rappresentante dell'ANMIL.

Accanto a questa attività di sollecitazione, l'ANMIL realizza da anni importanti iniziative per la prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali. Tra queste hanno un ruolo basilare la divulgazione della cultura della sicurezza nelle scuole, diretta a creare il terreno fertile per il recepimento della normativa, e la realizzazione di corsi formativi specifici rivolti ai lavoratori

L'Associazione si sta impegnando attivamente anche sul tema, purtroppo ancora molto sentito, della **prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione all'amianto** e della tutela delle vittime di patologie asbesto correlate. A distanza di anni dall'obbligo di dismissione di questo materiale, le malattie neoplasiche continuano ad emergere in maniera incessante, soprattutto in alcune zone del nostro Paese. È quindi indispensabile sollecitare una sempre maggiore attenzione sia mediatica che istituzionale sul problema amianto, che possa poi tradursi in azioni concrete dirette ad eliminare il rischio ed offrire un supporto reale alle persone colpite dalla malattie ed alle loro famiglie.

Attenzione, infine, **ai rischi specifici ed emergenti a cui sono esposte le donne lavoratrici**, in osservanza delle novità sulla valutazione dei rischi professionali contenute nel Testo Unico del 2008. Attenzione alla differenze di genere non deve significare protezione paternalistica della donna lavoratrice, ma adeguamento complessivo del sistema di prevenzione alle caratteristiche del lavoro femminile, alle sue modalità di svolgimento e al diverso impatto di procedure e lavorazioni su una

donna piuttosto che su un uomo. Da questo nuovo approccio scaturisce di conseguenza anche un interesse verso quelli che sono definiti i rischi emergenti in ottica di genere - ossia i rischi legati a professioni svolte principalmente da donne - e quelli combinati, riferiti a professioni caratterizzate da rischi di vario genere.

2 - LA TUTELA

Nell'attuale contesto economico e sociale, derivante da una crisi economica e politica che perdura ormai da alcuni anni, l'ANMIL si è trovata costretta, molto più che in passato, a dover assumere un ruolo di difesa nei confronti di un sistema di Welfare che sembra essere oggi sotto attacco, come fonte di una spesa pubblica non più sostenibile, di sprechi e di abusi. Attacco che al momento non ha ancora riguardato direttamente l'Assicurazione Infortuni, ma che l'ANMIL non può ignorare come segnale di un ripensamento generale delle politiche sociali, da monitorare con attenzione.

L'impegno dell'Associazione, quindi, concentrato al massimo sulle contingenze del momento, per valutare gli effetti dei futuri provvedimenti sul sistema di tutela degli invalidi del lavoro e per individuare possibili spazi di intervento sulle tematiche classiche della piattaforma rivendicativa ANMIL. Parallelamente, però, non si esclude di dover affrontare anche esigenze di conservazione degli attuali livelli di tutela, messi a rischio da una situazione economica quanto mai complessa, che non consente al momento di fare previsioni e che richiede, invece, forte pragmaticità e senso di responsabilità.

È per questo che si sta procedendo a piccoli passi, cogliendo ogni occasione per evidenziare, soprattutto, la rilevanza sociale delle rivendicazioni di ANMIL, perché se è vero che in questo momento i sacrifici sono richiesti a tutti, bisogna anche ammettere che per alcuni possono diventare ancor più penosi, perché si sommano a situazioni di partenza già complesse, a difficoltà quotidiane costose sia in termini economici che sociali.

1. Conferma legislativa della **estranità della rendita infortunistica dal calcolo dei requisiti reddituari per il diritto a prestazioni sociali di qualsivoglia natura.**

In questo contesto si inserisce la serrata battaglia condotta sul tema della **ristrutturazione dell'ISEE**, su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato stabilendo che **le prestazioni economiche riconosciute a disabili, e quindi anche la rendita INAIL, non possono e non devono essere computate nel reddito rilevante ai fini del calcolo dell'indicatore.**

Alla luce della sentenza del giudice amministrativo, l'ANMIL resta impegnata nel sollecitare gli opportuni provvedimenti di modifica del regolamento ISEE e nella verifica della corretta applicazione del dispositivo.

2. Ottenuta l'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatico degli indennizzi per danno biologico, resta obiettivo dell'ANMIL arrivare all' **abbassamento del grado di menomazione indennizzabile in rendita, dall'attuale 16% all'11%**, per garantire a soggetti con gradi di invalidità comunque apprezzabili un sostegno economico per tutta la vita, con connessa presa in carico continuativa da parte dell'INAIL.

È necessario provvedere all'aggiornamento del "punto" di danno biologico stabilito per gli indennizzi in capitale (gradi tra 6% e 15%) adeguandolo per quanto possibile ai valori delle tabelle adottate comunemente dai principali tribunali in sede civilistica che sono nettamente superiori a quelli delle tabelle INAIL. Questo divario comporta, oltre ad una sensibile disparità di trattamento per menomazioni di analoga gravità, anche una forma di frequente "scopertura" per i datori di lavoro che spesso devono provvedere al pagamento del "danno economico differenziale" venendo così meno al principio dell'esonero dal risarcimento economico che l'assicurazione INAIL dovrebbe garantire.

3. La **revisione della tabella delle menomazioni**, allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, che nel nuovo sistema di indennizzo fornisce la base di calcolo per l'indennizzo del danno biologico in capitale e per l'erogazione della rendita. Rispetto alla tabella usata nel vecchio sistema di indennizzo, quella vigente contiene una generalizzata riduzione della valutazione del grado di invalidità per tutte le menomazioni, con effetti penalizzanti per gli invalidi del lavoro. **L'ANMIL chiede quindi che le percentuali indicate nella tabella delle menomazioni siano riviste in aumento secondo criteri scientifici obiettivi.**

4. La **revisione della tabella dei coefficienti**, allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, che indica la percentuale di riduzione da applicare sulla retribuzione dell'infortunato per calcolare la quota di rendita relativa al danno economico che spetta a coloro ai quali è riconosciuto un grado di invalidità a partire dal 16%. **L'ANMIL chiede che le percentuali previste dalla tabella dei coefficienti siano riviste in modo da garantire prestazioni più elevate**, soprattutto a coloro che hanno postumi invalidati dal 16 al 50%, attualmente più penalizzati, garantendo comunque una base minima di riferimento pari al 60% della retribuzione in tutti i casi.

6. La **definitiva abolizione del divieto di cumulo** tra le prestazioni liquidate dall'INPS a seguito di infortunio o malattia professionale e la rendita INAIL che ha per oggetto lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa

7. La necessità di una **riflessione sull'inadeguatezza della normativa in tema di assistenza personale continuativa**, al di là della circostanza che il suo ammontare non è allineato con quello di situazioni analoghe.

L'inadeguatezza è legata alla estrema rigidità del meccanismo di concessione che non consente di **modulare l'intervento rispetto alle diversificate esigenze**, valorizzabili invece con un più duttile meccanismo, nell'alveo - comunque - della gestione assicurativa.

8. Una riconsiderazione delle prestazioni riconosciute ai superstiti di infortuni e malattie professionali, alla luce dell'evoluzione della società e dei rapporti familiari, la corresponsione delle **quote integrative della rendita INAIL** fino al ventiseiesimo anno di età del figlio o fino al trentesimo in caso di iscrizione ad elenchi o liste per il collocamento obbligatorio.

9. L'**equiparazione del regime della rendita ai superstiti INAIL alla reversibilità della pensione INPS**. Attualmente infatti la rendita ai superstiti è calcolata sul 50% della retribuzione del lavoratore, mentre per i trattamenti INPS il riferimento è il 60%.

10. Attuazione dell'art. 10 del decreto 38/2000 che ha previsto l'**aggiornamento annuale della tabella delle malattie professionali ad opera di una commissione di esperti**.

11. La polarizzazione delle battaglie per la tutela della specificità degli invalidi del lavoro su **sanità e riabilitazione** di vita in modo che essi possano averle in modo "privilegiato" per le conseguenze dirette, averle e averle comunque gratis od a costi congrui a carico dell'assicurazione pubblica anche per la tutela dello stato di salute generale comunque compromesso dalla disabilità. Il decreto 106/2009 ha determinato una forte evoluzione del quadro normativo vigente, riattribuendo all'INAIL un importante ruolo nella **erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria e riabilitativa, allo scopo di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie e utili al pieno recupero della integrità psico fisica**. L'ANMIL continua ad adoperarsi, soprattutto nei confronti dell'INAIL, per la concreta attuazione di queste disposizioni e delle successive linee di indirizzo adottate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, ribadendo preoccupazione per il ritardo nell'attuazione del decreto 106, che nella sua semplicità ha inteso riaffermare il diritto dei lavoratori infortunati ad avere tali prestazioni, quale contenuto di un diritto di garanzia proprio del sistema assicurativo.

12. L'inserimento nel testo Unico Infortuni dell'**assistenza psicologica** per chi è vittima di un incidente sul lavoro, come parte integrante del complesso delle prestazioni sanitarie garantite agli infortunati

13. Il superamento di alcune criticità manifestata dalla legge 68/1999 in tema di **collocamento mirato**, in primo luogo per quanto riguarda il **grado minimo di invalidità che dà titolo alla iscrizione nelle liste di collocamento mirato**, grado che è rimasto immutato dopo la riforma del decreto 38 del 2000. Inoltre si cerca di superare una delle difficoltà principali che al momento presenta la materia del collocamento mirato, e cioè la **doppia valutazione che ancora viene richiesta all'infortunato** per accedere alle prestazioni economiche da un lato e all'iscrizione nelle liste protette dall'altro. Infatti per l'accesso a tali prestazioni, come per altre di tipo accessorio, è ancora necessario effettuare una valutazione dei postumi invalidanti secondo i vecchi criteri del Testo Unico del 1965, mentre per quelle di tipo economico la valutazione avviene secondo i nuovi criteri del "danno biologico". Per questo l'ANMIL si batte per ottenere, insieme ad una **uniformazione dei parametri di valutazione per tutti gli istituti che riguardano gli invalidi del lavoro**, l'estensione della normativa in materia di inserimento lavorativo dei disabili ai **soggetti con una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado superiore al 20%**.

14. Lo sblocco dei Fondi previsti all'art. 4 comma 6 della legge 68/99, finalizzati in parte alla riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, attualmente giacenti presso il Ministero dell'Economia che non ha mai provveduto alla suddivisione sulle Regioni.

15. Superare le **difficoltà di reinserimento lavorativo** degli invalidi attraverso un **sistema di orientamento e protezione dei lavoratori** che risultino non più collocabili nella medesima azienda, specie se tale inidoneità derivi da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale. La presa in carico di tali esigenze non può essere affidata esclusivamente al sistema pubblico, ma potrebbe essere integrata con l'ausilio di buone pratiche e anzitutto attraverso la **contrattazione collettiva e il sistema della bilateralità**.

Riteniamo possibile, quindi, lavorare per l'inserimento di apposite disposizioni nei CCNL che prevedano l'attribuzione ad uno specifico ente bilaterale trasversale ai vari comparti contrattuali della specifica funzione di assistenza alla ricollocazione professionale del lavoratore infortunato e invalido del lavoro, in ottica trasversale ai vari settori produttivi, al fine di creare una rete privatistica intersettoriale di promozione dell'occupazione della persona che abbia perso il lavoro per motivi legati allo svolgimento della stessa prestazione lavorativa. Nuove possibilità in questo ambito saranno offerte dalla **riconoscimento dell'INAIL come soggetto incaricato del reinserimento e della integrazione lavorativa** degli invalidi del lavoro (Legge di Stabilità 2015), un tassello fondamentale della tutela ancora da completare.

16. Con riferimento alle **particolari esigenze della categoria dei grandi invalidi**, la realizzazione di servizi atti a garantire la completa presa in carico dei soggetti interessati prevista dal testo unico 1124/1965 per quanto riguarda le esigenze di: cure sanitarie, rieducative e palliative; fornitura di protesi ed interventi per il superamento delle barriere architettoniche; assistenza domiciliare con integrato apporto al ruolo delle famiglie; sostegno psicologico, sociale e professionale. **Anche su questo tema è aperto un costante confronto con l'INAIL**, che viene sollecitato da tempo a definire iniziative per garantire una efficace tutela delle più gravi menomazioni invalidanti, anche valutando la possibilità di "costruire" strutture ove, con la collaborazione del Terzo Settore, si possa fornire agli interessati un trattamento integrato.

17. Il complessivo **adeguamento della disciplina assicurativa per i rischi professionali delle donne lavoratrici alle specificità di genere**.